



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 1106 del 20 novembre 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G.E. Barbuzzi – Presidente

Prof. ssa M. Rispoli Farina – Membro

Prof. Avv. M. de Mari – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. M. de Mari

nella seduta del 31 ottobre 2018, in relazione al ricorso n. 2594, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio attiene al tema – già più volte portato all’attenzione di questo Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF”) – dell’inadempimento dell’intermediario agli obblighi inerenti la prestazione di servizi di investimento, in particolare *sub specie* di violazione degli obblighi informativi e della regola di appropriatezza/adequatezza degli investimenti rispetto al profilo finanziario del cliente.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento nonché le ragioni di diritto per cui, anche alla luce degli orientamenti già espressi dal Collegio su vicende analoghe, il ricorso appare meritevole di accoglimento.

2. Il ricorrente, autista di autobus e titolare di diploma di istruzione professionale – dopo aver presentato reclamo all’intermediario dall’esito a suo avviso insoddisfacente – si è rivolto all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

Il ricorrente rappresenta di aver acquistato nel 2012 complessive n. 12.462 azioni emesse dalla *vecchia* Banca, sottoposta a provvedimento di risoluzione in data 22 novembre 2015, di cui: 1) n. 2.583 sottoscritte, in data 9 marzo 2012 (al prezzo unitario di € 0,85 per un controvalore di € 2.195,55), nell’ambito dell’aumento di capitale effettuato dalla vecchia Banca; 2) n. 6.000 acquistate, in data 16 aprile 2012, in contropartita con la vecchia Banca, ad un prezzo unitario di € 0,92 per un controvalore di € 5.520,00; 3) ulteriori n. 3.879 azioni, con riferimento alle quali il ricorrente – nel precisare di non aver ricevuto dall’intermediario copia delle note informative relative all’acquisto di tale ulteriore quantitativo di azioni, sebbene espressamente richieste il 1 febbraio 2018 – afferma che il loro acquisto, nel corso del 2012, troverebbe conferma nel fatto che l’estratto conto titoli al 31 dicembre 2012 indica un quantitativo di azioni ordinarie della vecchia Banca, pari in totale a n. 12.462 azioni, non presente nell’estratto conto al 31 dicembre 2011 (entrambi i documenti sono stati prodotti dal ricorrente in allegato al ricorso). Per l’acquisto delle suddette azioni il ricorrente afferma di aver impiegato complessivamente € 11.000,00.

In relazione alla suddetta operatività, il ricorrente lamenta: i) quanto agli obblighi informativi, che la vecchia Banca al momento della sottoscrizione non gli avrebbe fornito le informazioni sulle “*caratteristiche essenziali*” dello strumento finanziario. Inoltre, nella sua veste di emittente, avrebbe inserito nel prospetto informativo relativo all’aumento di capitale 2012 informazioni “*non veritiere sulla reale situazione economica della Banca*”, emerse “*dopo le ispezioni di Banca d’Italia ma non divulgate*” e accertate anche dalla Consob nel procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di esponenti aziendali della *vecchia* Banca per violazione dell’art. 94, comma 2, del TUF e conclusosi con l’applicazione di sanzioni amministrative; ii) quanto alla valutazione di appropriatezza, che questa sarebbe avvenuta sulla base di un questionario MiFID non aggiornato rispetto all’operatività in contestazione in quanto risalente al 13

giugno 2008 e non corrispondente al reale profilo del cliente. Esso, riporterebbe, infatti *“conoscenze finanziarie non reali e propensione al rischio da parte del cliente non corrispondente all’effettivo profilo di rischio [del ricorrente]”*. Segnatamente, *“la classificazione di rischio al massimo della scala dei valori (“dinamico 6 su 6”) è inverosimile, sia, ripetiamo, per il profilo di fatto, sia per il grado di conoscenze finanziarie effettive dell’ [investitore] conducente di autobus e [titolare di diploma] di scuole secondarie professionali”*. Gli investimenti sarebbero, inoltre, concentrati *“al 100% in strumenti finanziari della vecchia Banca”*.

A fronte delle suddette violazioni, il ricorrente richiede, a titolo di risarcimento del danno, *“euro 11.000,00 (costo acquisto anno 2012 azioni ordinarie [della vecchia Banca]), oltre a rivalutazione monetaria e comunque al risarcimento ulteriore del danno derivante dall’azzeramento delle azioni [della vecchia Banca] che potremo riscontrare al momento della ricezione dei documenti non ricevuti”*.

3. L’intermediario ha resistito al ricorso sollevando una serie di eccezioni preliminari e di merito.

In via pregiudiziale, l’intermediario eccepisce l’irricevibilità del ricorso per mancanza del reclamo. Quest’ultimo risulterebbe, infatti, *“del tutto lacunoso, riportando uno sterile richiamo ad un pregiudizio che il ricorrente avrebbe subito [ossia] la «violazione agli obblighi di informazione diligenza correttezza e trasparenza in materia di investimenti», [e sarebbe stato] “redatto mediante un modulo prestampato, che, tra l’altro, riporta la sottoscrizione del solo [ricorrente] non munito di valida procura, mancando l’autenticazione della firma del supposto rappresentato”*. Sempre in via pregiudiziale, l’intermediario eccepisce altresì l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. a), del Regolamento ACF n. 19602 del 4 maggio 2016. Tale profilo di inammissibilità andrebbe individuato nel non aver il ricorrente fornito *“alcuna prova a supporto della fondatezza delle [doglianze] non dimostrando neppure la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contestato alla Vecchia Banca [...] e il danno lamentato, consistente nell’avvenuta riduzione integrale del valore delle azioni”*. L’intermediario, ancora in via pregiudiziale, eccepisce il

proprio difetto di legittimazione passiva sul presupposto che la *nuova* Banca non sarebbe succeduta nell'eventuale debito risarcitorio nei confronti del ricorrente. A questo proposito, parte resistente osserva, in primo luogo, che sia la Direttiva 2014/59/UE (c.d. BRRD), che il d.lgs. n. 180/2015 di relativa attuazione escluderebbero che gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati della *vecchia* Banca possano avanzare pretesa alcuna nei confronti della *nuova* Banca e ciò varrebbe sia per le pretese relative al loro *status* di azionista/obbligazionista subordinato, che per pretese risarcitorie relative a eventuali comportamenti violativi del quadro normativo di riferimento in fase di collocamento dei titoli di cui trattasi. Inoltre, il fatto che né gli azionisti, né gli obbligazionisti subordinati possano vantare alcuna pretesa nei confronti della *nuova* Banca sarebbe confermato dalla circostanza che il legislatore ha previsto la costituzione di un apposito fondo e una speciale procedura arbitrale proprio a fini di indennizzo degli obbligazionisti subordinati che siano stati vittime di scorrettezze nella fase del collocamento di tali titoli. In secondo luogo, l'intermediario osserva che, in ogni caso, la *nuova* Banca non sarebbe succeduta nel debito risarcitorio nei confronti del ricorrente, dal momento che, ai sensi degli artt. 58 TUB e 2560 c.c., in caso di cessione di un'azienda bancaria, il cessionario risponde solamente dei debiti risultanti dalle scritture contabili della cedente e comunque solamente dei debiti che fossero liquidi ed esigibili al momento della cessione, mentre l'eventuale credito del ricorrente nel caso di specie non solo non risultava, all'atto della cessione, dalle scritture contabili della *vecchia* Banca, ma neppure era da ritenersi liquido ed esigibile.

Nel merito, l'intermediario fa presente, anzitutto, che la documentazione prodotta da parte ricorrente non sarebbe idonea a comprovare la consistenza del danno lamentato pari ad € 11.000,00. In particolare, sarebbero stati documentati solo gli acquisti di azioni ordinarie effettuati il 9 marzo 2012 ed il 16 aprile 2012 per un controvalore totale di € 7.755,67, comprensivo di € 40,12 per spese e commissioni (e non anche il supposto terzo acquisto per ulteriori 3.879 azioni ordinarie), a cui, pertanto, andrebbe circoscritta la decisione dell'ACF.

Con riferimento alla *“supposta responsabilità per inadempimento agli obblighi di intermediazione finanziaria”*, l’intermediario – avendo precisato di non aver prestato consulenza e di essere stato tenuto, pertanto, a svolgere solamente la valutazione di appropriatezza – fa presente che *“gli acquisti di azioni, avvenuti nel 2012, il 9 marzo e il 16 aprile”* risulterebbero del tutto appropriati al profilo di investitore del cliente. Infatti, dal questionario datato 13 giugno 2008, *“risulterebbe un profilo di rischio “Dinamico” e un’esperienza in materia di strumenti finanziari “Eccellente”, i massimi livelli disponibili. Questi esiti risultano del tutto coerenti con le risposte date dal ricorrente alle singole domande formulate”*.

In via subordinata, l’intermediario eccepisce, per il caso di accertata violazione di regole di condotta imputabile alla *vecchia* Banca, che comunque il danno di cui il ricorrente chiede ora il risarcimento, per effetto dell’intervenuto azzeramento delle azioni della *vecchia* Banca, non sarebbe una conseguenza immediata e diretta di tali violazioni, essendo esso diretto ed esclusivo effetto della decisione assunta dalle competenti autorità di risolvere la *vecchia* Banca.

Né il ricorrente avrebbe assolto all’onere di mitigare il danno, non avendo provveduto a rivendere tutte le azioni in suo possesso per tempo, allorquando cioè il loro valore cominciava a decrescere, mano a mano che il mercato prendeva consapevolezza della reale situazione economica e finanziaria in cui versava la *vecchia* Banca. Anzi, rileva l’intermediario che il fatto che a distanza di un mese dal primo investimento il ricorrente si sia determinato ad acquistare un ulteriore quantitativo di azioni, peraltro ben più consistente del primo, dimostrerebbe che *“non solo era consapevole delle caratteristiche delle azioni e del rischio in esse insito quando ha realizzato l’acquisto, ma era talmente convinto della bontà del suo investimento da procedere all’acquisto di ulteriori azioni un mese dopo il primo”*. Ne discenderebbe che il danno subito dal ricorrente andrebbe *“imputato a sua colpa grave”*.

Tutto ciò rilevato, l’intermediario chiede conclusivamente che il ricorso sia dichiarato irricevibile e, in via gradata, inammissibile per le ragioni sopra riportate e, comunque, rigettato nel merito.

4. Il ricorrente ha svolto deduzioni integrative.

Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva, ha fatto rinvio alle numerose decisioni adottate dal Collegio ACF volte ad affermare la sussistenza della legittimazione passiva della *nuova* Banca e, conseguentemente, dell'odierno resistente, rispetto agli obblighi risarcitori derivanti dalla violazione della disciplina in materia di intermediazione finanziaria in sede di collocamento di propri strumenti finanziari. In relazione all'eccepita mancanza di prova in ordine al terzo investimento per 3.879 azioni compiuto nel 2012, egli ha tenuto a ribadire che ciò sarebbe conseguenza del mancato ricevimento da parte della Banca di documentazione idonea a pervenire ad una completa ricostruzione dell'intera operatività in azioni della *vecchia* Banca di sua pertinenza. In particolare la Banca avrebbe *“inviato una documentazione incompleta, da cui è possibile risalire solo a due collocamenti azionari del 2012 per un totale di n. 8.583 azioni ordinarie”*. Quanto alla valutazione di appropriatezza, ad avviso del ricorrente, integrerebbe una *“ammissione di colpa”* il fatto che l'intermediario avrebbe riconosciuto di aver utilizzato un questionario risalente a 4 anni prima degli investimenti e dunque *“palesamente superato”*.

DIRITTO

I. Il Collegio reputa di doversi soffermare anzitutto sulle diverse eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario resistente. Si tratta di eccezioni sulle quali il Collegio si è in parte già espresso, in numerosi casi analoghi, nel senso di non condividere la ricostruzione normativa operata dal resistente.

Quanto anzitutto all'eccezione di irricevibilità del ricorso per mancanza di un valido reclamo, a giudizio del resistente, il reclamo presentato da parte ricorrente sarebbe non solo generico, ma proposto da soggetto non munito di procura e non recherebbe l'autenticazione della firma del supposto rappresentato. Per tali ragioni, sarebbe inidoneo ad assolvere alla funzione che gli è propria. L'eccezione non appare condivisibile posto che il reclamo contiene l'indicazione, seppur sintetica, delle contestazioni all'operato dell'intermediario poi ribadite nel ricorso introduttivo della presente procedura. In esso è, inoltre, formulata espressa

richiesta di risarcimento del danno. Quanto alla eccepita invalidità della procura per la presentazione del reclamo, si osserva che tale asserito vizio non è stato oggetto di eccezione alcuna nella risposta al reclamo stesso fornita dall'intermediario, ma è stato eccepito per la prima volta solo nell'ambito della presente procedura. Il silenzio dell'intermediario, che non ha sollevato tale questione a tempo debito, ha ingenerato nel cliente il legittimo affidamento sulla validità del reclamo propedeutico alla presentazione del ricorso all'ACF.

Sempre, in via pregiudiziale, l'intermediario chiede poi che il ricorso sia dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 12, lett. a), del Regolamento ACF; in relazione a detto profilo (indeterminatezza della domanda) la Banca fa discendere tale vizio dall'asserita mancata prova da parte del ricorrente del nesso di causalità tra il comportamento contestato alla *vecchia* Banca e il danno lamentato, citando, a sostegno della propria tesi, precedenti di giurisprudenza di legittimità e del Collegio ACF in tema di riparto dell'onere della prova. Il Collegio ritiene che tali rilievi siano inidonei a configurare profili d'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza dello stesso, integrando piuttosto questioni di merito. D'altro canto, non vi è dubbio che nel caso di specie il ricorso individui in modo sufficientemente preciso l'oggetto della contestazione, come ne è prova il fatto che la Banca è stata messa in condizione di svolgere ampie difese.

Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dall'intermediario, secondo parte resistente, la *nuova* Banca – soggetto giuridico nuovo, destinato ad operare quale “ente ponte” – non sarebbe legittimata passiva a rispondere delle pretese di azionisti della *vecchia* Banca. Al riguardo, il Collegio, già in numerose decisioni, si è orientato nel senso di ritenere l'eccezione infondata (v., tra le altre, Dec. nn. 165 e 170 del 9 gennaio 2018; Dec. 308 del 2 marzo 2018; da ultimo Dec. n. 1077 del 9 novembre 2018). In particolare, nelle suddette decisioni si è affermata la sussistenza della legittimazione passiva dell'intermediario in esito all'analisi del provvedimento di Banca d'Italia del 22 novembre 2015 con il quale è stato definito il perimetro dell'azienda bancaria ceduta alla *nuova* Banca, da cui risulta che oggetto della cessione sono state tutte le situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla *vecchia* Banca, eccezion fatta per quelle ivi

espressamente escluse. La *ratio* alla base del citato provvedimento è quindi quella di *“includere il più possibile” e di “escludere il meno possibile” dal perimetro oggetto della cessione, così da preservare la continuità aziendale, a fondamento della quale si pone indissolubilmente anche la continuità dei rapporti contrattuali (attivi e passivi) con la relativa clientela*”. Né d’altra parte, secondo il Collegio, tale interpretazione frustrerebbe lo scopo fondamentale della procedura di risoluzione, individuato nel far ricadere in primo luogo sugli azionisti e sugli obbligazionisti subordinati della *vecchia* Banca le conseguenze dell’insolvenza, consentendo al contempo di salvaguardare l’avviamento della banca sottoposta a risoluzione e, con esso, anche la stabilità del sistema bancario. È, infatti, opinione del Collegio che la previsione contenuta nell’art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 180/2015, richiamata poi nel provvedimento della Banca d’Italia del 22 novembre 2015, si riferisca *“propriamente all’esercizio di diritti patrimoniali e/o amministrativi incorporati nelle azioni e da queste discendenti - i quali, sì, sono stati intaccati, ove non definitivamente azzerati, per effetto dell’intervenuta procedura di risoluzione - ma [...] non si [può] ritenere inglobate in essa anche pretese (risarcitorie o altro) relative a rapporti contrattuali tra cliente ed intermediario per la prestazione di servizi d’investimento (anche ove aventi ad oggetto azioni emesse dallo stesso intermediario); rapporti che, in quanto tali, risultano unitariamente trasferiti dalla Vecchia alla Nuova Banca e ciò proprio coerentemente con l’esigenza di preservare la continuità operativa dell’azienda bancaria*”. In tal modo, ad avviso del Collegio, *“si realizza un ragionevole bilanciamento tra interessi che possono rivelarsi, anche solo potenzialmente, in conflitto tra di loro, cioè a dire quelli perseguiti mediante la disciplina dettata in tema di risoluzioni bancarie e l’interesse pubblico alla tutela degli investitori che, vale la pena di evidenziarlo in questa sede, assume nel nostro ordinamento rilevanza costituzionale (art. 47 Cost.)*”. Neppure può accogliersi il richiamo alla previsione dell’art. 2560 c.c.. La norma in questione si riferisce, infatti, alla diversa ipotesi in cui tra le parti di una cessione d’azienda nulla venga stabilito in punto di accollo dei debiti, sicché in questa prospettiva, in cui unico debitore rimane il cedente, è del tutto logico che la responsabilità concorrente del

cessionario, prevista come rafforzamento dell'aspettativa dei creditori al soddisfacimento dei propri crediti (la fattispecie disciplinata dall'art. 2560 c.c. integrando un'ipotesi di responsabilità senza debito), sia limitata ai soli debiti del cedente che risultino dalla contabilità obbligatoria. Tale norma non è, invece, destinata a giocare un ruolo in un caso – come quello di specie – in cui è stato proprio l'atto di cessione in blocco di attività e passività (ossia il provvedimento di cessione delle attività e passività adottato da Banca d'Italia) a trasferirle in capo all'ente ponte, non escludendo espressamente dal suo perimetro passività come quelle in discorso (*cf.*, da ultimo, Decisione ACF n. 1077 del 9 novembre 2018).

2. Così risolte le questioni pregiudiziali e passando al merito dell'odierna controversia, il Collegio ritiene che, pur con le precisazioni in termini di quantificazione del danno che saranno indicate, il ricorso sia fondato per le ragioni di seguito rappresentate.

Quanto alla consistenza degli investimenti indicata da parte ricorrente (12.462 azioni) essa può ritenersi documentalmente comprovata, atteso che l'estratto conto titoli al 31 dicembre 2012 riporta un quantitativo di azioni della *vecchia* Banca (ivi indicate come “[Vecchia Banca] - AZ OR”), pari in totale a n. 12.462 azioni, non presente nell'estratto conto al 31 dicembre 2011. Da ciò non può che desumersi che tale ammontare di azioni è frutto di acquisti operati nel 2012 (entrambi i documenti sono stati prodotti dal ricorrente in allegato al ricorso). In atti sono presenti le note informative relative alle operazioni del 9 marzo 2012 e del 16 aprile 2012 (per un totale di n. 8.583 azioni) mentre in relazione al restante quantitativo di azioni in parola (3.879), il ricorrente ha affermato di non essere stato messo in condizione di meglio precisare tempistica e controvalore degli acquisti in quanto, pur avendo fatto richiesta all'intermediario delle note informative, questo non ha provveduto a trasmetterglielle. Tale circostanza non risulta smentita dall'intermediario (e va quindi ritenuta provata), il quale non attribuisce ad essa rilevanza in quanto ritiene che *“sia onere [del ricorrente] determinare anche l'effettivo petitem del procedimento, sulla scorta della documentazione a proprie mani”*. Ciò facendo, parte resistente non sembra tuttavia considerare l'obbligo su di sé gravante di produrre nella procedura che si

svolge davanti all'ACF, *“tutta la documentazione afferente al rapporto controverso”* (art. 11, comma 4, del Regolamento ACF) e ciò in ossequio al più generale dovere, anch'esso incombente sull'intermediario nell'ambito dei giudizi risarcitori intentati dagli investitori, di fornire la prova di avere assolto agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti degli investitori (art. 23, comma 6, del Tuf e art. 15, comma 2, del Regolamento ACF).

Relativamente all'adempimento degli obblighi informativi l'intermediario resistente non ha svolto considerazioni in replica alle allegazioni del ricorrente, che devono pertanto ritenersi provate in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 del c.p.c.

Fermo quanto sopra, si rileva che, in ogni caso, non risulta in atti documentazione idonea a far ritenere provato che l'intermediario, con riferimento alle operazioni in contestazione, abbia assolto in concreto ai propri doveri d'informazione attiva, assicurandosi che l'investitore fosse consapevole degli effettivi rischi insiti in uno strumento finanziario di tale tipologia.

Con specifico riguardo alla sottoscrizione delle azioni effettuata nell'ambito dell'aumento di capitale 2012, in relazione alla quale l'investitore ha evidenziato le ricadute sulla propria decisione d'investimento delle carenze informative del prospetto, si rileva che la questione della presunta informativa decettiva fornita nell'occasione dall'intermediario è stata già oggetto di scrutinio da parte di questo Collegio che, nelle pronunce sopra richiamate (fra tutte v. Decisione n. 170 del 9 gennaio 2018), ha rilevato che: *“dal provvedimento della Consob di accertamento della incompletezza del prospetto pubblicato in occasione dell'aumento di capitale del marzo 2012 risulta, non solo che la Vecchia Banca abbia intenzionalmente, tramite i suoi esponenti apicali, omesso di rendere noto al pubblico quanto rilevato dalla Banca d'Italia in apposita comunicazione inviata ai vertici della Vecchia Banca, il cui contenuto dallo stesso C.d.A. veniva definito al tempo “grave”, e ciò evidentemente al fine di non pregiudicare il successo dell'operazione di aumento di capitale, ma anche che il Presidente della Vecchia Banca in data 7 febbraio 2012 abbia pubblicato una lettera aperta sulla stampa locale per rassicurare il pubblico degli investitori in merito alla solidità*

dell'emittente, omettendo tuttavia ogni riferimento alle criticità evidenziate dalla Banca d'Italia. [...]". Questi fatti che, peraltro, anche nel caso in esame non sono stati contestati dall'intermediario, sono sembrati al Collegio "di per sé sufficienti per far ritenere sussistenti violazioni delle regole di correttezza e trasparenza informativa nella prestazione dei servizi di investimento. Invero, il fatto che un soggetto, in qualità di Emittente, offra proprie azioni sulla base di un set informativo che intenzionalmente omette di riportare notizie rilevanti ai fini della valutazione di opportunità e convenienza dell'investimento, oltre ad incorrere in una eventuale violazione dell'art. 94 TUF (in quanto tale, lo si ribadisce, esclusa dalla sfera valutativa dell'ACF), lascia oggettivamente presumere, con inferenza probabilistica, che il medesimo soggetto, nella sua veste di intermediario, abbia allo stesso modo omesso di fornire corrette informazioni in sede di prestazione di servizi d'investimento a favore della propria clientela afferenti agli stessi titoli".

Ciò stante, il Collegio – rilevando che nel caso di specie non emerge alcun elemento idoneo a poter far ritenere superata tale presunzione, atteso che l'intermediario non ha dato prova di aver reso disponibili al proprio cliente informazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle contenute nei documenti emessi in occasione dell'offerta al pubblico di azioni relative all'aumento di capitale, oltre che adeguate, stante in particolare la natura di titoli non quotati in alcun mercato regolamentato delle azioni di che trattasi – ritiene fondata la domanda proposta da parte ricorrente volta ad ottenere il risarcimento di quanto investito in occasione dell'aumento di capitale del marzo 2012. Infatti la violazione delle regole di correttezza e trasparenza imputabile alla Vecchia Banca è sufficientemente grave da far ritenere che, qualora il ricorrente fosse stato correttamente informato della reale situazione economica e finanziaria dell'emittente, egli non avrebbe sottoscritto le azioni di nuova emissione. Trova, pertanto, applicazione, anche in questo caso, la regola enunciata dalla giurisprudenza, secondo cui "si deve presumere che l'investitore abbia fatto affidamento sulla veridicità e l'integrità del quadro informativo predisposto dall'emittente" (v. da ultimo, Cass., 26 maggio 2016, n. 10934), atteso che per di più nel caso in esame l'emittente è anche intermediario prestatore di servizi

d'investimento. Tali considerazioni rivestono carattere assorbente rispetto alle altre doglianze svolte dal ricorrente afferenti la fase della valutazione di appropriatezza.

A tale ultimo riguardo, si osserva in ogni caso che l'intermediario afferma di aver svolto tale verifica e che essa avrebbe dato esito positivo senza, tuttavia, nulla produrre a riprova del suo effettivo svolgimento. A fronte della mancata produzione documentale, l'intermediario afferma che, in sostanza, non vi sarebbe tenuto in quanto *“in ordine alla modalità con cui la verifica richiesta è stata effettuata dalla Banca, non vi è alcuna forma prestabilita, stante il principio della libertà delle forme”*. Si osserva, al riguardo, che ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. d), del TUF e dell'art. 29 del Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob del 29 ottobre 2007, vigente al tempo dei fatti, grava, invece, sull'intermediario l'onere di mantenere evidenza delle verifica svolta. In particolare, quest'ultima disposizione prevede che *“gli intermediari tengono, per tutti i servizi prestati e tutte le operazioni effettuate, registrazioni adeguate e ordinate delle attività svolte, idonee a consentire alle autorità di vigilanza di verificare il rispetto delle norme in materia di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, ed in particolare l'adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti”*. Inoltre, il questionario MiFID del 13 giugno 2008, alla base delle valutazioni di appropriatezza che l'intermediario asserisce di aver effettuato, indica una conoscenza degli strumenti finanziari del ricorrente molto ampia (l'investitore dichiara di conoscere praticamente tutta la gamma di strumenti ivi indicati, finanche derivati, *warrant*, obbligazioni non *investment grade*, ecc) che non sembra plausibile, avuto riguardo alle caratteristiche personali del ricorrente (autista di autobus con istruzione di scuola professionale).

3. Stante quanto sopra e per quanto attiene infine alla quantificazione del danno, si ritiene che esso possa essere quantificato in € 10.810,26 (e non in € 11.000 come richiesto dal ricorrente), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, di cui: € 2.195,55 per l'acquisto di n. 2.583 azioni in data 9 marzo 2012; € 5.520,00 per l'acquisto di n. 6.000 azioni in data 16 aprile 2012 ed € 40 di spese; € 3.054,71 per l'acquisto delle restanti n. 3.879 azioni. Rispetto a tale compendio azionario,

si dispone del solo dato relativo all'anno di acquisto (ossia il 2012), l'importo è stato calcolato sulla base della media dei prezzi d'asta, massimo (€ 1,050) e minimo (€ 0,525), raggiunti nel 2012 dalle azioni in questione e moltiplicando il prezzo medio così ottenuto (€ 0,787) per il suddetto quantitativo di azioni (3.879).

4. Preme infine al Collegio rilevare che il danno lamentato dal ricorrente è attuale e concreto. A tale riguardo, sulla base di un principio espresso da questo Collegio in decisioni relative a fattispecie analoghe (*cf.*, tra le altre, Decisione n. 60 del 3 ottobre 2017), l'azzeramento del valore attuale dei titoli, in considerazione delle vicende occorse alla vecchia Banca, è all'evidenza sufficiente a far ritenere sussistente il requisito di attualità del danno lamentato.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto al risarcimento dei danni a favore del ricorrente nella misura di euro € 11.185,25, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre a interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato Regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi